PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Art. 32

Oblazione e definizione amministrativa

Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della presente legge, nonche' a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1978, non più in vigore dal 11 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Estremi	Legge 27 dicembre 1977, n. 968
Titolo	X — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-32-oblazione-e-definizione-amministrativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it